



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

approvato con deliberazione consiliare n. ____ del ____



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 - PERCORSO ISTITUTIVO ED ATTUATIVO	4
ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI	5
ART. 5 - COMPETENZA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO	5
ART. 6 - DOVERI E COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO	6
ART. 7 - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI	7
ART. 8 - NOMINA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO	7
ART. 9 - MODALITÀ DI CONSTATAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI.....	8
ART. 10 - INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI	9
ART. 11 - TURNI DI SERVIZIO	9
ART. 12 ART. 12 VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO.....	9
ART. 13- DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO.....	9
ART. 14- COMPITI DEL COMUNE.....	10
ART. 15 CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	10



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti denominati "Ispettori Ambientali" volontari, **ai quali verranno conferiti** compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento e decoro della città e del territorio.
2. La suddetta attività viene svolta, in particolare, attraverso azioni concrete volte, da un lato a limitare e **segnalare eventuali** forme di inquinamento, abbandono improprio di rifiuti sul territorio, dall'altro lato, a rafforzare **e promuovere** la cultura per il rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazioni e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, **al fine di sensibilizzare maggiormente sulle tematiche legate** alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.
3. Il presente Regolamento viene predisposto in attuazione al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani in Sicilia (DPRS 12 marzo 2021, n. 8) e potrà essere modificato sulla base delle esigenze del Comune ed alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imputati dalla normativa. L'attività di vigilanza, di cui al comma 1, viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e della tutela dell'ambiente, nell'ambito del Regolamento comunale per la disciplina degli RSU, come previsto dalla disposizione normativa richiamata dal comma 2.
4. Il presente Regolamento ha, altresì, lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli ispettori ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previsti dagli atti e dalle disposizioni suddette.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **Ispettore Ambientale Volontario Comunale:** Figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei RSU, in conformità al D.Lgs. 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri enti sovraordinati, nelle competenze dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni vigenti. Le medesime attività vengono svolte, altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.
- **Polizia Locale:** La Polizia Municipale di Bivona che sovrintende, organizza e gestisce le attività di controllo, vigilanza e repressione delle condotte illecite in tema ambientale e di gestione dei rifiuti.
- **Proprietà del Rifiuto:** Il rifiuto uscito dalla proprietà del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato regolarmente conferito al servizio pubblico o abbandonato per strada.
- **Abbandono dei rifiuti:** Si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono abbandonati, sia nelle strade pubbliche che in quelle private, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- **Utenze domestiche:** Locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.
- **Utenze non domestiche:** Luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche.
- **Raccolta:** Le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta è da considerare anche l'attività dello spazzamento.
- **Raccolta Differenziata:** Le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

dei rifiuti nelle zone in cui è attivo il servizio sul territorio.

- **Conferimento:** Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.

- **Centro Comunale di Raccolta:** Centro di raccolta (CCR) costituito da un'area presidiata ed allestita per lo svolgimento delle attività di raccolta mediante il raggruppamento per frazioni omogenee volte al successivo trasporto degli stessi agli impianti di recupero.

ART. 3

PERCORSO ISTITUTIVO ED ATTUATIVO

1. Fermo restando le competenze della Polizia Giudiziaria, della Polizia Municipale e Metropolitana per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento e di ogni altra figura e/o organo deputati in forza delle vigenti disposizioni normativo - regolamentari, la vigilanza ed il controllo di cui all'art. 1, comma 1 sono affidate, altresì, agli Ispettori Ambientali Volontari in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. L'istituzione degli Ispettori Ambientali Volontari Comunali è disciplinata, ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento che prevede, altresì, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento della loro attività.

3. L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con provvedimento del Sindaco e con le modalità descritte dal presente Regolamento.

4. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali potranno essere selezionati anche tra i lavoratori ASU, tra i cittadini che faranno domanda e tra i soggetti appartenenti alle Associazioni di Volontariato che aderiranno ad una apposita convenzione con il Comune. I soggetti interessati dovranno sostenere un corso di formazione di durata non inferiore a venti ore, organizzato dal Comune.

5. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un colloquio davanti ad una commissione, presieduta dal Segretario Comunale e formata dal Responsabile del Dipartimento ove è incardinata la Polizia Municipale, e dal Responsabile della Polizia Municipale e che, al termine della prova, stilerà apposita graduatoria di idoneità. Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo gratuito e quale attività di volontariato. Nessun rapporto di lavoro viene instaurato con il Comune di Bivona.

6. Il Sindaco emette il provvedimento di nomina di Ispettore Ambientale Volontario Comunale per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. Nel provvedimento sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza. La nomina ha durata annuale e può essere rinnovata, sospesa e revocata.

7. All'Ispettore Ambientale Volontario Comunale viene rilasciato un tesserino di riconoscimento, che egli ha l'obbligo di indossare quando espleta il suo servizio e che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

8. Gli Ispettori Ambientali Volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone della città ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante della Polizia Locale, rapportandosi inoltre con gli Uffici comunali competenti in materia di Igiene Urbana.

9. Gli Ispettori avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'ente per il periodo di servizio.

ART. 4

REQUISITI RICHIESTI

I candidati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
- Avere un'età compresa tra i 18 ed i 70 anni;



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla Licenza Media;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, ***non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato destinatario di*** sanzioni amministrative per violazione della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- Aver superato apposito corso di formazione riguardante le materie descritte all'art. 7 del presente Regolamento;
- Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni di volontario ambientale accertata del medico competente.

ART. 5

COMPETENZA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

1. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale ha la funzione di garantire l'osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei RSU in conformità al D.lgs. 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalla normativa vigente limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri enti sovraordinati, nelle competenze dei Comuni;
2. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica in un oggetto qualificato come incaricato di pubblico Servizio per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - vigilanza ambientale, controllo o segnalazione circa il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al decoro urbano;
 - formative ed educative dei cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
 - finalizzate a prevenire che gli utenti con condotte irrispettose del vivere civile, possano arrecare danno all'ambiente, all'immagine e al decoro urbano;
 - volte a segnalare al Corpo di Polizia Municipale violazioni commesse dagli utenti, tra le quali: l'abbandono e/o deposito incontrollato e/o fuori dagli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani; il conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani; il non corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il mancato rispetto degli orari di conferimento, il calendario di raccolta porta a porta ed il posizionamento dei contenitori e dei sacchetti; la mancata rimozione delle deiezioni animali o la mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla loro rimozione ed asportazione.
 - vigilanza e controllo del regolare conferimento dei RSU ed assimilati nel rispetto delle norme comunali vigenti in materia, con la finalità di supportare nelle attività di controllo del servizio gli organi competenti, attraverso la segnalazione delle eventuali violazioni riscontrate; o controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne la gestione rifiuti;
 - vigilanza e controllo della tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali;
 - rilevazione ai fini della valutazione sull'indice di gradimento del servizio da parte degli utenti;
 - controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi supplementari da parte dell'ente gestore del servizio,
 - informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sul servizio di raccolta differenziata definito dal Comune e offerto dal gestore.
 - prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente e al decoro della città.



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ART. 6

DOVERI E COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- svolgere il proprio servizio secondo le modalità impartite da appositi ordini di servizio emanati dai responsabili che verranno preposti al coordinamento degli Ispettori Ambientali Volontari;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune, attraverso le direttive e/o gli ordini del Comandante della Polizia locale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento;
- durante il servizio di vigilanza, indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata;
- identificarsi mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- usare con cura e diligenza eventuali mezzi ed attrezzature assegnate in dotazione;
- osservare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza e, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatari e degli accertamenti ***mantenere e rispettare la segretezza degli atti e dei fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni***;
- controllare le modalità di svolgimento del servizio rifiuti segnalando situazioni di degrado e/o di pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedono interventi tempestivi;
- svolgere attività di supporto occasionale e collaborazione nel corso di manifestazioni relative alla tematica ambientale e organizzate dal Comune.

È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera autonoma rispetto all'ordine di servizio e in difformità dal programma stabilito. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali non possono irrogare sanzioni di qualsiasi tipo.

ART. 7

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI

1. Il Comune, anche eventualmente in collaborazione con la società gestore del servizio dei rifiuti, con associazioni di settore e con la Polizia Locale, organizza, ove necessario, corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali. La partecipazione al corso di formazione è gratuita per i partecipanti.
2. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto dal personale esperto e qualificato, (anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa) ovvero da tecnici e dirigenti interni all'Ente, senza costi e oneri a carico dell'Ente.
3. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - a) La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 - b) La normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
 - c) Regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
 - d) Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - e) Il procedimento sanzionatorio amministrativo;
 - f) Conoscenza del territorio comunale;
 - g) Igiene urbana;
 - h) Decoro urbano;
 - i) Organizzazione del servizio di raccolta differenziata;



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- j) Nozioni di flora e fauna tipiche della zona;
- k) Elementi di cartografia ed orientamento.
- 3. Nell'ambito del corso di formazione saranno previsti test attitudinali miranti alla verifica delle capacità relazionali necessarie per il corretto espletamento del servizio e, a completamento del corso, l'esame di valutazione complessiva del livello di preparazione acquisito.

ART. 8

NOMINA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi e di contenere gli oneri di coordinamento in capo agli uffici del Comune, i soggetti da nominare Ispettori Ambientali Volontari Comunali sono individuati ***anche*** attraverso le Associazioni che sottoscrivono le Convenzioni di cui al successivo articolo 15. Ove, attraverso la procedura di cui al periodo precedente, non siano individuati e nominati un numero di Ispettori Ambientali Volontari ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale predispone e pubblica un apposito Avviso, ***sul sito ufficiale del comune***, volto a raccogliere ulteriori candidature. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività dell'Ispettore Ambientale Comunale, i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni rilasciato da una apposita Commissione comunale ed essere in possesso di tutti i requisiti così come disposto dal presente regolamento.
2. Il conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente è subordinato, alternativamente:
 - alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, in tal caso, il requisito si considera conseguibile se il candidato avrà partecipato ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso;
 - l'esibizione di idonea certificazione del possesso delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, rilasciata, secondo le modalità concordate nella Convenzione di cui al successivo articolo 15, da Associazioni operanti nel settore ambientale ed iscritte all'apposito Albo regionale del volontariato.
3. Il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma precedente, ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti alternativi ivi previsti, non determina l'obbligo per il Comune all'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Volontario Comunale.
4. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, effettive all'atto della presentazione delle stesse.

ART. 9

MODALITÀ DI CONSTATAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali svolgeranno la loro attività secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento.
2. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali opereranno secondo le direttive impartite dalla Polizia Municipale, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
3. Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali, ove necessario, verranno affiancati dal personale della Polizia Locale al fine di ottenere:
 - un migliore svolgimento delle attività di controllo;
 - un coordinamento dello svolgimento dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli ispettori stessi allo scopo di consentire, da una parte il recepimento degli atti oggetto della stessa attività di controllo e, dall'altra, di potere valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal regolamento



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Comunale per la disciplina dei RSU, dalla normativa vigente e dal presente regolamento;

- una condivisione di eventuali interventi congiunti ritenuti necessari e proposti dalla Polizia Municipale;
- una programmazione nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno proposte con congruo anticipo dal gestore del servizio;
- suggerimenti per l'espletamento delle segnalazioni agli organi competenti delle violazioni di competenza sull'apposita modulistica e in linea con quanto descritto nel presente regolamento.

ART. 10

INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI

1. L'attività svolta dagli Ispettori Ambientali Volontari è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione dei rifiuti urbani.
2. I contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza del Comune sono definiti, in via generale, dal presente regolamento.

ART. 11

TURNI DI SERVIZIO

1. Il personale impiegato nell'attività volontaria presterà servizio in una fascia oraria da concordare con il Comando di Polizia Locale, verificando la disponibilità dei singoli volontari trattandosi di attività di volontariato.
2. L'organizzazione dei turni, con cadenza settimanale, sarà a carico degli stessi volontari, che nomineranno a tal fine un responsabile.
3. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione, dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del provvedimento di nomina. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco.

ART. 12

VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio reso dall'Ispettore Ambientale costituisce Servizio Volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza con il Comune di Bivona e con la Società di gestione del ciclo dei rifiuti.
2. Le modalità di intervento e gestione della Vigilanza Volontaria Ambientale devono essere svolte in sintonia con l'attività del Corpo della Polizia Locale e sotto le disposizioni impartite dal Comandante o suo delegato.

ART. 13

DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con Determinazione del Sindaco, secondo le modalità descritte nell'art. 3 del presente regolamento.
2. Il Sindaco emetterà la determinazione di Nomina di Ispettore Ambientale Comunale per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario allo svolgimento del servizio, seguendo l'ordine della graduatoria scaturente dal punteggio finale, ottenuto dal test di fine corso di formazione. Tale Decreto avrà la validità di n. 1 anno e potrà essere rinnovato, sospeso o revocato.
3. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Metropolitana, Polizia di stato, Guardia di finanza, etc.) potranno segnalare al Sindaco e al Comandante della Polizia Locale le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati agli Ispettori Ambientali Comunali e di tali



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

segnalazioni si dovrà tenere conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

4. Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui al comma precedente, o di qualsiasi violazione dei regolamenti e delle Leggi vigenti da parte degli Ispettori Ambientali Comunali, previa istruttoria da parte del Comandante della Polizia Locale, potrà disporre con proprio provvedimento la revoca o la sospensione dell'attività dell'Ispettore Ambientale Comunale, anche a tempo indeterminato. La revoca della nomina potrà essere proposta a seguito di accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

5. La revoca viene disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 del presente regolamento.

6. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con propria Determinazione.

ART. 14

COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari, e/o anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri enti, al corretto funzionamento del servizio.

2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure della Vigilanza Volontaria Ambientale sono disciplinate dal responsabile dell'area di vigilanza e devono essere svolte in sintonia con l'attività del corpo della Polizia Locale e sotto le disposizioni impartite dal comandante o suo delegato.

3. L'Area Economico-Finanziaria stipulerà idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile contro terzi connessa all'attività di volontariato.

ART. 15

CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune di Bivona nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, può sottoscrivere apposite Convenzioni, secondo un modello tipo, a titolo gratuito, con una o più Associazioni ambientali di volontariato, con le Associazioni senza scopo di lucro, aventi nello Statuto attività attinenti al Regolamento in oggetto, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative - regolamentari e presenti sul territorio comunale, riconosciute con legge regionale ed iscritte al RUNTS.

2. Le Associazioni di volontariato che possiedono i requisiti, di cui al comma precedente e interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della convenzione di cui al presente articolo